REGOLAMENTO (CE) N. 1605/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1994

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari dell'Indonesia, della Cina, della Corea del Sud, del Brasile, del Pakistan, della Malaysia, di Sri Lanka, di Singapore e della Tailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali, è accordata per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 6 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti interessati ; che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 30 giugno 1994, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale ;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella i massimali individuali erano fissati, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, ai livelli indicati nella tabella stessa ; che, alla data del 15 giugno 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1994 (periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994) ha oltrepassato i massimali in questione :

Numero d'ordine	Origine	Massimali (in ecu)
10.0250	Indonesia	347 500
10.0250	Cina	347 500
10.0290	Cina	579 000
10.0450	Corea del Sud	694 500
10.0457	Corea del Sud	2 373 000
10.0458	Brasile	2 756 500
10.0480	Indonesia	2 414 500
10.0660	Malaysia	606 500
10.0660	Brasile	606 500
10.0670	Pakistan	2 205 000
10.0680	Pakistan	1 563 000
10.0720	Sri Lanka	441 000
10.0740	Brasile	579 000
10.0770	Brasile	1 654 000
10.1010	Singapore	9 840 000
10.1045	Tailandia	1 480 000
10.1045	Cina	1 480 000
10.1060	Indonesia	2 315 500

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 luglio 1994 le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3831/90 relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella non sono più ammesse:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.0250	2922 41 00	Lisina e suoi esteri; sali tali prodotti	Indonesia Cina
10.0290	2930 90 10	Cisteina, cistina e loro derivati	Cina
10.0450	3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci n. 2707 e 2902	Corea del Sud
10.0457	3903 3915 20 00 3920 30 00 3920 99 50	Polimeri di stirene, in forme primarie Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto — di polimeri di stirene — di prodotti di polimerizzazione di addizione	Corea del Sud
10.0458	3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie — Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze — non plastificato — plastificato	Brasile
10.0480	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci — di polimeri di etilene	Indonesia
10.0660	6401 6402	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	Malaysia Brasile
10.0670	6403	Calzature con tomaia di cuoio	Pakistan
10.0680	6404 6405 90 10	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito	Pakistan

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.0720	6911	Vasellame e oggetti per uso domestico, di porcellana	Sri Lanka
10.0740	6912 00 50	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di maiolica	Brasile
10.0770	7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Brasile
10.1010	8471 10 90 8471 20 20 8471 20 80 8471 91 80 8471 92 90 8471 93 40 8471 93 51 8471 93 59 8471 93 60 8471 93 90 8471 99 10 8471 99 30 8471 99 90	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni non nominate né comprese altrove, diverse da quelle destinate ad aeromobili civili	Singapore
10.1045	8516 50 00	Forni a microonde	Tailandia Cina
10.1060	8527 11 8527 21 8527 29 00 8527 31 8527 32 90 8527 39 8527 90 91 8527 90 99	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Indonesia
	8528 10 31 8528 10 41 8528 10 43 8528 10 49 8528 10 81 8528 10 89 8528 10 91 8528 10 98 8528 20 8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 70 8529 90 98	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci n. 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 10 76	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione